

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
25 luglio 2000 *

Nella causa C-377/98 R,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor M. A. Fierstra, capo del dipartimento per il diritto europeo presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, Bezuidenhoutseweg, 67, l'Aia,

ricorrente,

sostenuto da

Repubblica italiana, rappresentata dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

interveniente,

* Lingua processuale: l'olandese.

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal signor J. Schoo, direttore del servizio giuridico e dalla signora E. Vandebosch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Segretariato Generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

e

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor R. Gosalbo Bono, direttore del servizio giuridico, dal signor G. Houttuin e dalla signora A. Lo Monaco, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor E. Uhlmann, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuti,

sostenuti da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor T. van Rijn e dalla signora K. Banks, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniante,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13), o di altri provvedimenti provvisori,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 19 ottobre 1998 il Regno dei Paesi Bassi ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), un ricorso di annullamento della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva»).
- 2 Con atto separato, depositato in cancelleria il 6 luglio 2000, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, in principalit , che sia sospesa l'esecuzione della direttiva fino a che la Corte non si sia pronunciata nel merito della causa o, in subordine, che sia adottato qualsiasi provvedimento provvisorio ritenuto ragionevole e appropriato.
- 3 Il Regno dei Paesi Bassi ha altres  chiesto, ai sensi dell'art. 84, n. 2 del regolamento di procedura, che l'applicazione della direttiva sia sospesa fintantoch  i convenuti non avranno presentato le loro osservazioni.
- 4 Il Parlamento ed il Consiglio hanno presentato le loro osservazioni scritte in merito alla domanda di provvedimenti urgenti il 17 luglio 2000.

- 5 Con istanza depositata in cancelleria il 12 luglio 2000 la Commissione ha chiesto alla Corte di essere ammessa ad intervenire nel presente procedimento sommario a sostegno delle conclusioni dei convenuti. Con istanza depositata in cancelleria il 18 luglio 2000 la Repubblica italiana ha chiesto alla Corte di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente.
- 6 Ai sensi dell'art. 37, primo e quarto comma dello Statuto CE della Corte di giustizia e dell'art. 93, nn. 1 e 2 del regolamento di procedura, le domande di intervento nel procedimento sommario vanno accolte.
- 7 Le osservazioni orali svolte dalle parti sono state sentite il 18 luglio 2000.

Argomentazioni delle parti

Sul fumus boni iuris

- 8 Poiché le parti sono state invitate a concentrare le loro argomentazioni nel procedimento sommario sulle questioni relative all'urgenza della domanda e alla ponderazione degli interessi in gioco, gli argomenti qui di seguito esposti sono tratti, nella misura del necessario, dai documenti scambiati nel contesto della fase scritta del procedimento relativo alla domanda di annullamento della direttiva presentata dal Regno dei Paesi Bassi.
- 9 Il ricorrente fa presente che la ragione essenziale della sua opposizione alla direttiva è che questa rende possibile i brevetti su organismi viventi, il che è in

contrasto con le scelte etiche fondamentali operate dal Regno dei Paesi Bassi e richiama i sei motivi sui quali è fondato il ricorso di annullamento della direttiva.

10 Il primo motivo deduce la scelta erronea della base giuridica sulla quale è stata adottata la direttiva. I 'considerando' da cinque a nove della direttiva giustificano il ricorso all'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE) con le divergenze tra le normative degli Stati membri nel settore della protezione delle invenzioni biotecnologiche che rischiano di accentuarsi a danno del buon funzionamento del mercato interno e con l'assenza di necessità di creare una normativa specifica che si sostituisca al diritto nazionale dei brevetti, dato che tale diritto deve essere tuttavia armonizzato, poiché talune nozioni proprie delle normative nazionali basate su convenzioni internazionali hanno provocato incertezze. Orbene, secondo il ricorrente, innanzi tutto, nel preambolo della proposta di direttiva, non sarebbe stata effettivamente riscontrata alcuna divergenza tra le normative degli Stati membri, l'armonizzazione comunitaria non costituirebbe, inoltre, uno strumento appropriato per rimuovere le incertezze suscitate dalle convenzioni internazionali, come la Convenzione per il rilascio dei brevetti europei firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 (in prosieguo: la «convenzione di Monaco») e la direttiva, infine, lungi dall'essere una semplice armonizzazione dei regimi nazionali, avrebbe ad oggetto la creazione di un diritto specifico dei brevetti di origine comunitaria, specifico sia per le fonti alle quali lo stesso fa riferimento che per la portata della protezione che esso introduce.

11 I convenuti sostengono, dal canto loro, che l'art. 100 A del Trattato costituisce una base giuridica appropriata, dal momento che esiste, tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, un rischio di disparità idoneo a falsare la concorrenza. Orbene, divergenze nazionali in materia di brevettabilità costituirebbero inevitabilmente un ostacolo agli scambi intracomunitari. Del resto, talune distorsioni di concorrenza potrebbero essere obiettivamente constatate. Inoltre, un'armonizzazione del mercato interno non potrebbe essere realizzata con la revisione della convenzione di Monaco di cui la Comunità non è parte. Infine, limitandosi a prevedere esplicitamente la brevettabilità dei prodotti e delle procedure biotecnologiche, nonché le eccezioni a tale brevettabilità, la direttiva non inciderebbe sulle condizioni essenziali di brevettabilità di un'invenzione quali

risultano dal diritto esistente negli Stati membri. Essa rientrerebbe pertanto nel potere di armonizzazione di cui dispone la Comunità in materia di proprietà intellettuale sulla base dell'art. 100 A del Trattato.

- 12 Con il secondo motivo, il ricorrente, in principalità, invoca la violazione del principio di sussidiarietà figurante all'art. 3 B del Trattato CE (diventato art. 5 CE). Non risulterebbe infatti che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva possano essere meglio realizzati a livello comunitario che a quello degli Stati membri. In subordine, deduce un difetto di motivazione della direttiva in contrasto con l'art. 190 del Trattato CE (diventato art. 253 CE), per quanto riguarda la sua conformità all'art. 3 B. La motivazione fornita a questo proposito dalla direttiva sarebbe inadeguata, specie per quanto riguarda l'obiettivo di chiarificazione della protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, tenuto conto dell'armonizzazione della legislazione degli Stati membri già realizzata a partire dalla convenzione di Monaco.
- 13 Secondo i convenuti, il principio di sussidiarietà non si applicherebbe ad una competenza esclusiva della Comunità, quale quella di armonizzazione risultante dall'art. 100 A del Trattato. Ad ogni modo, l'obiettivo di armonizzazione non potrebbe essere soddisfacentemente realizzato mediante l'azione degli Stati membri. Per quanto riguarda la motivazione della direttiva su questo punto, essa risulterebbe chiaramente espressa dai 'considerando' terzo, dal quinto al settimo, e nono.
- 14 Con il terzo motivo viene affermato che la direttiva violerebbe il principio comunitario della certezza giuridica creando nuove incertezze per quanto riguarda la tutela delle invenzioni biotecnologiche in contrasto con il suo dichiarato obiettivo di dissipare le incertezze esistenti. Infatti, la direttiva concederebbe alle autorità nazionali competenti poteri discrezionali per l'attuazione di principi formulati in termini generali ed equivoci. Il rapporto tra talune di tali disposizioni sarebbe inoltre ambiguo, specie per quanto riguarda la brevettabilità delle varietà vegetali.

- 15 Per quanto riguarda il margine di manovra eccessivo che la direttiva lascerebbe alle autorità nazionali, in particolare nella gestione dell'eccezione relativa all'ordine pubblico e al buon costume, i convenuti ritengono che l'uso di termini generali è perfettamente compatibile con l'essenza di una direttiva che è quella di lasciare agli Stati membri un certo ampio margine di manovra per quanto riguarda la forma e i mezzi della sua attuazione. Inoltre, nella specie, la direttiva fornirebbe, a differenza degli strumenti preesistenti, orientamenti per l'interpretazione delle nozioni ivi contenute. Per quanto riguarda la brevettabilità delle varietà vegetali, non sarebbe stata riscontrata alcuna ambiguità nell'articolazione tra le disposizioni di cui trattasi quali esplicitate nei 'considerando' della direttiva.
- 16 Il quarto motivo verte sulla violazione degli obblighi di diritto internazionale pubblico tratti dalla convenzione di Monaco e, rispettivamente, dalla convenzione sulla diversità biologica firmata a Rio de Janeiro 5 giugno 1992 (in prosieguo: la «convenzione sulla diversità biologica») e approvata a nome della Comunità economica europea con decisione del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/626/CE (GU L 309, pag. 1). In primo luogo, infatti, un'invenzione considerata non brevettabile ai sensi della direttiva potrebbe cionondimeno entrare nell'ordinamento giuridico degli Stati membri tramite un brevetto europeo. In secondo luogo la direttiva non affiderebbe agli Stati membri la possibilità di conformarsi, per esempio, limitando i diritti del titolare, agli obblighi che derivano dalla convenzione sulla diversità biologica per quanto riguarda l'equa ripartizione delle conoscenze e dei vantaggi delle risorse genetiche con i paesi in via di sviluppo.
- 17 I convenuti deducono, in primo luogo, che l'illegittimità di atti comunitari non potrebbe derivare dalla violazione di norme internazionali che non vincolano la Comunità, sia perché questa non ne è parte, sia perché tali norme sono prive di effetto diretto. Essi ritengono, in secondo luogo, che non può essere riscontrata alcuna incompatibilità tra le disposizioni delle convenzioni internazionali invocate dal ricorrente e gli obblighi che la direttiva pone a carico degli Stati membri.
- 18 Con il quinto motivo viene affermato che la direttiva violerebbe, in quanto lesiva della dignità dell'uomo, l'obbligo gravante sulle istituzioni comunitarie di

rispettare i diritti fondamentali. La strumentalizzazione del materiale umano vivente, costituita dalla brevettabilità di elementi isolati del corpo umano, sarebbe in effetti lesiva della dignità umana, e questo tanto più che nessuna misura intesa a garantire la prudenza, come l'autorizzazione del donatore, sarebbe prevista e nessuna disposizione consentirebbe ad un paziente di rifiutare un trattamento che implica l'uso di materiali ottenuti mediante strumenti biotecnologici.

- 19 Secondo i convenuti, la direttiva terrebbe conto delle considerazioni di ordine etico menzionate dal Regno dei Paesi Bassi, escludendo, in particolare, la brevettabilità di taluni procedimenti relativi all'essere umano. Inoltre qualsiasi rilascio di brevetti aventi ad oggetto sostanze di origine umana non sarebbe automaticamente in contrasto con la dignità umana, come in particolare riconosciuto dal gruppo dei consiglieri per l'etica della biotecnologia della Commissione europea, nel parere 25 settembre 1996. Infine, per quanto riguarda il diritto delle persone di disporre di sé stesse, la direttiva non inciderebbe in nulla sulle disposizioni applicabili in materia a livello nazionale.
- 20 Con il sesto motivo il ricorrente sostiene che la proposta della Commissione che è stata esaminata dal Parlamento e dal Consiglio sarebbe stata emanata in violazione del combinato disposto degli artt. 100 A del Trattato e 189 B, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 251, n. 2, CE), in quanto nessun elemento fornito al Parlamento, al Consiglio o alla Corte di giustizia consentirebbe di verificare che è stato soddisfatto il requisito della forma essenziale relativo alla collegialità della delibera della Commissione.
- 21 I convenuti deducono, dal canto loro, che tutti i requisiti di forma e di procedura preliminari all'adozione della direttiva sono stati rispettati e che non è stato fornito dal ricorrente alcun elemento concreto che consenta di intravedere un dubbio circa la validità dell'atto adottato con decisione congiunta del Parlamento e del Consiglio.

Sull'urgenza

- 22 Il ricorrente sostiene che l'obbligo di trasporre la direttiva al più tardi entro il 30 luglio 2000 provocherebbe un pregiudizio grave al quale non potrebbe essere posto rimedio, qualora dovesse risultare vincitore nell'ambito del ricorso di annullamento da lui proposto.
- 23 Innanzi tutto, data la natura fondamentale delle obiezioni sollevate nei confronti della direttiva, non è da attendersi che il legislatore olandese trasponga tale direttiva adottando e ponendo in vigore disposizioni normative nazionali.
- 24 In secondo luogo, una volta trasposta la direttiva nei Paesi Bassi, verrebbero concessi brevetti per talune invenzioni attualmente non brevettabili e la cui brevettabilità non è del resto auspicabile, secondo il ricorrente. Orbene, in caso di annullamento della direttiva, le misure con le quali questa è stata trasposta nel Regno dei Paesi Bassi verrebbero revocate, il che non è invero preteso dal diritto comunitario ma costituisce cionondimeno la logica conseguenza dell'introduzione da parte del Regno dei Paesi Bassi di un ricorso di annullamento avverso tale direttiva dinanzi alla Corte.
- 25 Ciò considerato, se i brevetti già concessi fossero messi in discussione, la tutela di cui i titolari credevano potersi avvalere e sulla cui base essi avevano deciso investimenti non sarebbe più garantita, il che creerebbe una situazione inaccettabile d'incertezza giuridica.
- 26 Se, per contro, i brevetti già concessi non venissero rimessi in discussione, la situazione verrebbe allora ad integrare una disparità di trattamento a danno delle invenzioni biotecnologiche successive alla sentenza di annullamento. Per di più, il ricorrente dovrebbe in tale caso appagarsi del fatto che, malgrado le sue obiezioni, animali o vegetali biologicamente modificati vengono ad essere oggetto di una protezione mediante brevetto.

- 27 In limine, i convenuti rilevano il carattere estremamente vago delle affermazioni del ricorrente e considerano che l'esistenza di un rischio reale di un pregiudizio grave e irreparabile non è dimostrato.
- 28 Per quanto riguarda le obiezioni di principio formulate dal ricorrente, il Parlamento considera che siffatte obiezioni di natura politica o etica non possono essere assimilate ad un pregiudizio grave e irreparabile.
- 29 Per quanto riguarda l'asserito pregiudizio concreto, il Parlamento ed il Consiglio rilevano, in primo luogo, che la domanda non fornisce alcuna precisazione circa la normativa olandese applicabile. Non viene indicato in che cosa la direttiva eccederebbe le disposizioni attualmente in vigore nel diritto olandese. Secondo il Consiglio, dalle informazioni fornite dal governo olandese alla Camera dei deputati, emergerebbe che la trasposizione della direttiva non modificherebbe fondamentalmente il criterio dell'ordine pubblico e del buon costume attualmente in vigore. Parimenti nessuna informazione verrebbe fornita né sui brevetti concessi dal Consiglio olandese dei brevetti per materie biologiche o per procedimenti mediante i quali materiali biologici vengono ottenuti né sui brevetti europei estremamente numerosi vigenti nei Paesi Bassi nel settore delle biotecnologie.
- 30 In secondo luogo, il Parlamento e il Consiglio negano che un eventuale annullamento della direttiva avrebbe le conseguenze temute dal ricorrente nei confronti dei brevetti eventualmente concessi nelle more sulla base della normativa di trasposizione. Da un lato, anche in caso di annullamento della direttiva, il diritto comunitario non esigerebbe necessariamente la revoca della normativa nazionale, con la conseguenza che i problemi di instabilità giuridica non esisterebbero. Dall'altro lato, anche in caso di revoca della normativa nazionale, il ritiro dei brevetti già concessi non sarebbe ulteriormente richiesto dal diritto comunitario.

- 31 I convenuti rilevano del resto che la domanda di sospensione dell'esecuzione non fornisce alcuna indicazione concreta sulle domande che potrebbero essere interessate dal ricorso di annullamento, in particolare sulle domande che sarebbero già attualmente pendenti dinanzi al Consiglio olandese dei brevetti per invenzioni la cui brevettabilità non sarebbe auspicabile secondo il ricorrente. Secondo il Consiglio, il numero di domande di brevetti in corso di esame non può essere che estremamente limitato. Per quanto riguarda le domande che saranno depositate dopo il 30 luglio 2000, esse non dovrebbero essere prese in considerazione, tenuto conto che il termine per la concessione di un brevetto va da 18 a 24 mesi.
- 32 Inoltre, i convenuti deducono che il Regno dei Paesi Bassi non può avvalersi dell'eventuale pregiudizio che deriverebbe dal ritiro dei brevetti che fossero concessi sulla base della normativa di trasposizione, poiché il detto danno non sarebbe un danno suo personale. Infatti si tratterebbe di un danno solo per un gruppo limitato di singoli e non di un danno che incide su un intero settore della sua economia. Il detto danno non sarebbe neanche irreparabile poiché gli operatori danneggiati potrebbero introdurre un'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito.
- 33 Infine, per quanto riguarda la disparità di trattamento che potrebbe esistere tra le invenzioni biotecnologiche secondo la loro data, il Parlamento sostiene che si tratta della conseguenza normale di qualsiasi modifica legislativa e questa disparità non potrebbe certamente essere qualificata discriminazione vietata imputabile alle autorità olandesi.

Sulla ponderazione degli interessi

- 34 Il ricorrente sostiene che la ponderazione degli interessi in gioco va a favore della concessione della sospensione richiesta, poiché gli effetti di tale sospensione sono estremamente ristretti.

- 35 Certamente, in caso di sospensione dell'esecuzione nei Paesi Bassi della direttiva, non potrebbero fruire di una protezione mediante brevetto nei Paesi Bassi le invenzioni biotecnologiche riferentesi a un prodotto consistente in un materiale biologico o che tale materiale contiene, o a un procedimento che consente di ottenere, di trattare o di utilizzare materiale biologico. Tuttavia la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche in altri Stati membri e la possibilità di ricavare ivi i frutti degli investimenti non ne risentirebbe in misura maggiore della possibilità di chiedere un brevetto europeo per tali invenzioni. Neanche l'importazione nei Paesi Bassi di prodotti che beneficiano in altri Stati membri di una tutela mediante brevetto risulterebbe ostacolata. Infine, l'esportazione verso altri Stati membri di merci legalmente prodotte nei Paesi Bassi non lederebbe i brevetti biotecnologici concessi in tali Stati.
- 36 Ad abundantiam, il ricorrente rileva che la direttiva in numerosi Stati membri ad ogni modo non sarà stata ancora trasposta entro il 30 luglio 2000, con la conseguenza che la sospensione della sua esecuzione nei confronti del Regno dei Paesi Bassi non lederebbe alcun sistema uniforme vigente nell'insieme degli altri Stati membri.
- 37 I convenuti considerano che la ponderazione degli interessi osta alla concessione della richiesta sospensione. Questa, da un lato, non sarebbe necessaria per evitare il sopravvenire di un danno grave e irreparabile a carico del ricorrente. Dall'altro, una siffatta sospensione avrebbe pure essa importanti conseguenze negative. Integreterebbe un motivo d'incertezza giuridica per tutti gli interessati, siano essi autorità pubbliche o singoli privati e potrebbe comportare dei rigetti di domande di brevetti nei Paesi Bassi durante il periodo considerato, cosa che sarebbe tale da scoraggiare numerosi investitori in questo settore. Comporterebbe altresì un ritardo nella istituzione del mercato interno, tenuto in particolare conto delle distorsioni di concorrenza che esso indurrebbe.
- 38 Per quanto riguarda la censura del ricorrente secondo la quale gli Stati membri sarebbero in ritardo nell'attuazione della direttiva, il Consiglio fa presente che uno Stato membro ha già proceduto alla sua trasposizione e che altri cinque lo faranno probabilmente entro i termini. Inoltre, tale argomentazione ignorerebbe l'eventuale effetto diretto di talune disposizioni della direttiva.

Giudizio

- 39 Conformemente agli artt. 242 CE e 243 CE, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari nelle cause per le quali è stata adita.
- 40 L'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura prescrive che le domande basate sugli artt. 242 CE o 243 CE precisino l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
- 41 Secondo la costante giurisprudenza, la sospensione dell'esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere concessi dal giudice dell'urgenza se viene dimostrato che la loro concessione è giustificata a prima vista in fatto e in diritto (*fumus boni iuris*) e che essi sono urgenti nel senso che è necessario per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi dei ricorrenti che vengano emessi e producano i loro effetti già prima della decisione relativa alla causa principale (ordinanza 21 marzo 1997, causa C-110/97 R, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-1795, punto 24). Il giudice dell'urgenza procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.
- 42 Nella presente causa, l'urgenza di cui si avvale il ricorrente è relativa alla natura fondamentale delle obiezioni che il contenuto della direttiva desta nei Paesi Bassi nonché all'incertezza giuridica che deriverebbe, per l'ordinamento giuridico olandese in generale, nonché per taluni detentori di brevetti in particolare, dall'attuazione della direttiva prima che la Corte si sia pronunciata sul ricorso di annullamento.
- 43 Per quanto riguarda, in primo luogo, le affermazioni relative alla natura inaccettabile del contenuto della direttiva per quanto riguarda la brevettabilità del materiale vivente, si deve rilevare che questa questione non rientra direttamente nella valutazione del carattere urgente della sospensione richiesta.

- 44 Infatti, a meno che non si rimetta in discussione il principio secondo cui il ricorso di annullamento non presenta carattere sospensivo, è giocoforza riconoscere che la finalità del procedimento d'urgenza non è quella di rimediare a un danno di ordine etico quale quello asserito nella specie, ma di garantire i pieni effetti della sentenza di merito al fine di evitare un vuoto nella tutela giuridica garantita dalla Corte.
- 45 Se la violazione eventuale di una norma sovraordinata di diritto può rimettere in discussione la validità della direttiva, essa non può, per contro, costituire una giustificazione della gravità e dell'irreparabilità di un eventuale danno [v. ordinanza 25 giugno 1998, causa C-159/98 P(R), Antille olandesi/Consiglio, Racc. pag. I-4147, punto 62]. Non basta dedurre astrattamente una lesione di diritti fondamentali per provare che il danno che potrebbe derivarne sarebbe necessariamente irreparabile [v. ordinanza 15 aprile 1998, causa C-43/98 P(R), Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-1815, punto 47].
- 46 Per quanto poi riguarda la lesione globale alla certezza del diritto nei Paesi Bassi, il ricorrente fa presente che potrebbe essere posto rimedio ad una siffatta incertezza giuridica solo con la sospensione dell'esecuzione della direttiva fino alla pronuncia nel merito, concessa in modo generale o unicamente per i Paesi Bassi. Su quest'ultimo punto, il rappresentante del Regno dei Paesi Bassi ha dichiarato, nel corso dell'udienza, di rimettersi al prudente apprezzamento del giudice dell'urgenza per quanto riguarda la portata che sarebbe opportuno attribuire alla sospensione richiesta.
- 47 Si deve a questo proposito rilevare che talune incertezze giuridiche sono inerenti alla contestazione della legittimità di un atto in giudizio. Inoltre, le incertezze giuridiche che il ricorrente cerca di evitare potrebbero essere rimosse solo a prezzo di una lesione di pari portata alla certezza giuridica di altri Stati membri ed in particolare di quelli tra questi che hanno già proceduto alla trasposizione della direttiva nel loro ordinamento giuridico interno, e ciò indipendentemente dalla portata che potesse essere attribuita ad un'eventuale sospensione dell'esecuzione della direttiva.

- 48 Le considerazioni generali relative alla certezza del diritto formulate dal ricorrente non sono pertanto idonee a provare l'urgenza della sospensione dell'esecuzione della direttiva.
- 49 Occorre infine esaminare i danni concreti di cui il ricorso fa menzione e cioè le conseguenze che deriverebbero dalla concessione, a decorrere dalla trasposizione della direttiva, di brevetti su organismi viventi la cui brevettabilità non è allo stato attuale consentita dal diritto olandese qualora la direttiva dovesse essere successivamente annullata.
- 50 A questo proposito si deve in limine ricordare che spetta alla parte che deduce un danno grave e irreparabile dimostrarne l'esistenza [v., in questo senso, ordinanza 18 novembre 1999, causa C-329/99 P(R), Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. I-8343, punto 75].
- 51 Se è vero che, per dimostrare l'esistenza di un siffatto danno, non è necessario esigere che sia dimostrata con certezza assoluta il sopravvenire del pregiudizio e che sia sufficiente che questo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, resta cionondimeno che il ricorrente è tenuto a dimostrare i fatti che sono ritenuti essere alla base della prospettiva di un siffatto danno grave e irreparabile [ordinanza 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67].
- 52 Nella specie, è giocoforza constatare che, sia nell'istanza scritta che nel corso dell'udienza, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare che l'asserito danno non era semplicemente ipotetico, che esso rivestiva un grado di gravità sufficiente in termini qualitativi o quantitativi e che presentava un carattere irreparabile.

- 53 Per quanto riguarda le domande di brevetti attualmente pendenti dinanzi al consiglio olandese dei brevetti, il ricorrente non ha fornito la minima indicazione concreta circa l'esistenza e il numero di domande aventi ad oggetto invenzioni vertenti su animali o vegetali che non sarebbero brevettabili sulla base dell'attuale normativa olandese, ma lo sarebbero sulla base delle disposizioni della direttiva.
- 54 Per quanto riguarda le domande della stessa natura che potrebbero essere depositate dopo il 30 luglio 2000, il ricorrente ha fatto presente che, in linea di principio, esse darebbero luogo alla pubblicazione solo entro un termine di circa 18 mesi, il che basta a togliere qualsiasi carattere imminente ad un eventuale danno che potrebbe derivarne.
- 55 Certo, nel corso dell'udienza, il ricorrente ha sostenuto che tali domande erano idonee a produrre effetti giuridici fin dalla data del loro deposito poiché il richiedente poteva già fruire di una certa tutela durante tale periodo e poteva già concedere una licenza sul brevetto richiesto. Ad una prima analisi, sembra tuttavia che questi effetti restano condizionati dall'esistenza di una decisione finale positiva da parte dell'autorità competente.
- 56 La natura irreparabile del danno che potrebbe incidere sui detentori dei brevetti controversi è altresì soggetta a cauzione. Emerge infatti che un siffatto danno, se dovesse concretizzarsi in caso di annullamento della direttiva, si risolverebbe nella maggior parte dei casi in perdite finanziarie che, se del caso, potrebbero costituire oggetto di una riparazione pecuniaria.
- 57 Per di più, come giustamente dedotto dai convenuti e dalla Commissione nel corso dell'udienza, risulta che le autorità olandesi sarebbero in grado di adottare disposizioni che consentono di evitare il sopravvenire dei danni asseriti.

- 58 Infatti, come riconosciuto dal rappresentante dei Paesi Bassi nel corso dell'udienza, parrebbe auspicabile che le autorità olandesi, nel contesto della trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico olandese, si avvalgano di meccanismi come la concessione di brevetti subordinati a clausole sospensive o risolutive che consentono di prevenire i danni che potrebbero sorgere per i detentori di taluni brevetti in caso di annullamento della direttiva.
- 59 Il ricorrente ha altresì riconosciuto che le autorità olandesi avevano la possibilità, in caso di annullamento della direttiva, di adottare provvedimenti normativi che consentono di annullare i brevetti che fossero stati concessi sulla base della normativa olandese che traspone la direttiva.
- 60 Le autorità olandesi appaiono pertanto in grado di mitigare esse stesse gli inconvenienti di cui fanno menzione nel presente procedimento per dimostrare l'esistenza di un danno grave e irreparabile.
- 61 A ciò non può obiettarsi che non è più dato di prevedere l'attuazione di siffatte misure nazionali a partire dal 30 luglio 2000, per il motivo che ciò richiede l'adozione di disposizioni di legge. Infatti, da un lato, non è stato contestato che tali misure potrebbero essere adottate al più tardi in occasione dell'effettiva trasposizione della direttiva e, dall'altro, il ricorrente non potrebbe avvalersi del proprio ritardo nell'esecuzione dei propri obblighi nei confronti del diritto comunitario per dimostrare l'esistenza di un danno grave e irreparabile che giustifica, a suo favore, la sospensione dell'esecuzione della direttiva.
- 62 Del resto, il fatto che non è dato di prevedere l'adozione e l'entrata in vigore di misure che assicurano la trasposizione della direttiva nel diritto olandese per una

data ravvicinata, tenuto conto dello stato attuale del procedimento dinanzi alle autorità nazionali nonché del carattere politicamente sensibile della questione, costituisce un ulteriore elemento che contribuisce a rendere ancora più ipotetico il danno asserito per i detentori di taluni brevetti. Come è stato esposto nella domanda scritta del ricorrente, il sopravvenire di tale danno si basa infatti sull'ipotesi di una previa trasposizione della direttiva nel diritto olandese.

- 63 Le considerazioni relative ad un eventuale effetto diretto della direttiva, formulate per la prima volta dal ricorrente nel corso dell'udienza non sono sufficienti a giustificare una diversa valutazione. In assenza di un'argomentazione fondata su solide basi, la questione di un eventuale effetto diretto di talune disposizioni della direttiva non potrebbe essere affrontata direttamente nell'ambito di un procedimento sommario, e ciò a maggior ragione, in quanto il danno che potrebbe derivarne non è stato precisato.
- 64 Le affermazioni del ricorrente relative all'esistenza, alla gravità e alla natura irreparabile del danno asserito per i detentori di taluni brevetti per invenzioni biotecnologiche non hanno pertanto trovato sufficiente giustificazione né nell'istanza scritta né nel corso dell'udienza.
- 65 Considerato quanto sopra, non è stata fornita la prova dell'urgenza della richiesta sospensione.
- 66 Da quanto precede risulta che la domanda di provvedimenti urgenti deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 25 luglio 2000

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias